

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Articolo 1

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento della "cittadinanza onoraria" a persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti e attività pubbliche o private.

Articolo 2

1. Comune adotta l'istituto della "cittadinanza onoraria", che costituisce un riconoscimento onorifico per chi, cittadino italiano o straniero, non iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Lastra a Signa o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'intera umanità.

Articolo 3

- 1. La cittadinanza onoraria viene conferita mediante la consegna di un attestato che reca l'iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune.
- 2. La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da almeno quattro consiglieri comunali, anche su indicazione di enti, associazioni, istituzioni o singoli cittadini. La proposta reca la motivazione.
- 3. La proposta è accolta se approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 3/4 dei membri assegnati, compreso il Sindaco, con arrotondamento aritmetico.
- 4. La consegna dell'attestazione della cittadinanza onoraria è effettuata dal Sindaco in una pubblica cerimonia.

Articolo 4

1. La cittadinanza onoraria conferita può essere revocata, con le stesse modalità indicate all'art. 3 per il conferimento. La revoca avviene quando comportamenti successivi del beneficiario o altri elementi abbiano fatto venire meno il motivo del conferimento o quando il beneficiario si sia macchiato di comportamenti in antitesi ai principi che regolano il conferimento.

Articolo 5

1. La cittadinanza onoraria ha valore solo simbolico e pertanto non incide sulla posizione anagrafica della persona che la riceve.

Articolo 6

1. Al fine di avere indicazione delle cittadinanze onorarie conferite, i nomi delle persone insignite sono indicate in un registro pubblico.